



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

Sportello Unico Attività Produttive

e-mail segreteria@comune.recoaroterme.vi.it

pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Svil. Econ. 10/11/2011
seriale n. 01550159923512
del 29/07/2025
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale

Prot. n. 12898

Li, 14 agosto 2025

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con protocollo ricevuta Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0523846 in data 06/08/2025 - protocollo comunale n. 12475 del 06/08/2025, è stata inoltrata una pratica dal sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso - cod.fisc. 94008290242, con sede a Recoaro Terme, e procura al professionista incaricato, ing. Orsato Stefano, con studio a Cornedo Vicentino (Vi), inerente:
 - la segnalazione di *"comunicazione alla Regione tramite il sistema informativo regionale"*
 - la segnalazione di *"presentazione scia sanitaria per attività senza sede fissa ..."*
 - la segnalazione di *"inizio di attività temporanea di sommin. di alimenti e bevande in occasione di sagre ..."*
 - la richiesta di *"rilascio licenza temporanea per spettacoli o trattenimenti con capienza inferiore o pari a 200 persone (che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio)"*
 - la richiesta di *"nulla osta di agibilità per allestimenti temporanei (art. 80 TULPS)"*
 - la pratica è inerente l'evento denominato "Festa del gemellaggio 2025" che si svolgerà nei giorni 29, 30 e 31 agosto 2025 nell'area pubblica comunale del piazzale antistante l'Istituto Onnicomprensivo in Recoaro Terme in via Maestro Ermenegildo Pozza, con inizio delle attività dalle ore 18:00 del 29 agosto e conclusione alle ore 24:00 del 31 agosto 2025.
- L'evento viene organizzato con cadenza biennale in occasione del gemellaggio tra questo Comune e quello di Neustadt an der Donau durante il quale si organizzano una serie di attività tra le quali la somministrazione con stands di cucina, musica e ballo, prevedendo, nel piano della sicurezza allegato alla pratica Suap sopra indicata e successiva integrazione prot. Suap n. 0531667/2025, una presenza inferiore a 200 persone durante le attività di pubblico spettacolo con valutazione dell'evento di rischio basso.
- Durante i festeggiamenti è prevista una sfilata per le vie del centro la cui gestione documentale avviene extra Suap, come indicato nel succitato piano della sicurezza, con conseguente regolamentazione mediante ordinanza del Responsabile del Settore 3 del Comune.

L'istanza, per i suoi contenuti, è stata inoltrata tramite Suap:

- al Responsabile del Settore 3 per le verifiche e gli adempimenti di competenza, tra i quali in particolare l'agibilità dei luoghi di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. oltre che alla valutazione di emissioni di eventuali ulteriori provvedimenti inerenti la viabilità, la pubblica sicurezza ed altro ancora, giusto prot. Suap n. 0525805/2025;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, giusto prot. Suap n. 0525804/2025;
- all'azienda U.L.S.S. 8 Berica in relazione alla scia sanitaria per attività senza sede fissa ed alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande, giusto prot. Suap n. 0525801/2025;
- alla Regione del Veneto in relazione alla comunicazione al sistema informativo regionale Sinvsa, giusto prot. Suap n. 0525803/2025;

Riscontrato che:

- alla soc. Mark. Co. & Co. S.r.l. a seguito di convenzione approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 19/2025 e perfezionata con successiva determina n. 160/2025 del Responsabile del Settore 4, è stata affidata l'organizzazione dell'evento in argomento limitatamente alla messa disposizione della tendostruttura allestita con le attrezzature fino al 31/08/2025 (come precisato nella manifestazione di interesse della predetta società prot. n. 32728/2025), il tutto alle condizioni e con le agevolazioni ed esenzioni meglio precisate nella convenzione;
- a seguito di quanto stabilito al punto 5) della determina n. 160/2025, la Giunta comunale con decisione n. 107 del 07/08/2025 ha approvato l'istanza Suap sopra citata in cui l'organizzazione dell'evento in oggetto viene svolta dall'associazione Ciamar Marso, e ciò alle condizioni espresse nel predetto provvedimento che è stato trasmesso all'organizzatore con prot. Suap n. 0532444/2025;

Preso atto che:

- l'evento rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 111/2024 inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 184/2017;
- la Giunta comunale in relazione agli eventi del calendario sopra citato, con decisione n. 133/2024 ha concesso, per le motivazioni precisate nel provvedimento:
 - l'esenzione sia per l'utilizzo del suolo pubblico che per le pubbliche affissioni per tutti gli eventi di cui al calendario sopra citato purché siano riferite ad attività svolte da soggetti non aventi scopo di lucro;
 - la deroga per la conclusione di eventuali festeggiamenti con musica fino alle 00:30 per le serate cui non segua un giorno feriale (sabato escluso) rispetto al limite orario delle 23:30 stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente regolamento comunale di tutela e decoro urbano della Valle dell'Agno, provvedimento pertanto parzialmente applicabile anche agli orari programmati nell'evento in argomento. In relazione alla deroga del limite orario, poiché l'evento si svolge nelle medesime strutture di quello della "Festa dei gnocchi con la fioreta" per il quale la Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo nel verbale prot. n. 11911 del 30/07/2025 aveva disposto che le attività di pubblico spettacolo si concludessero alle ore 24:00 di ogni giorno di evento, per analogia si ritiene necessario applicare tale disposizione anche al presente evento;
- il Responsabile del Settore 3 in data 12/08/2025 ha emesso le ordinanze n. 94 e n. 95 per la gestione della circolazione stradale, provvedimenti che sono stati trasmessi all'organizzatore, giusto prot. Suap n. 0538406/2025 per gli adempimenti di competenza, come pure alla Legione Carabinieri Veneto - Stazione di Recoaro Terme ed al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno, per conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0538409/2025.

Considerato che:

- le semplificazioni di cui all'art. 7 c. 2 del D.L. n. 201/2024 convertito in L. n. 16/2025 non sono applicabili all'evento in argomento in quanto l'area di svolgimento dei pubblici spettacoli previsti ricade in zona in cui sussistono i vincoli di cui all'art. 7 c. 2 del D.L. n. 201/2024 convertito in L. n. 16/2025;
- con l'art. 141 dell'R.D. n. 635/1940, in relazione all'applicazione dell'art. 80 dell'R.D. n. 773/1931, secondo comma, si dispone che: *"per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno"*, e successive integrazioni introdotte con le circolari del Ministero dell'Interno 07/06/2017 e del 18/07/2018 in materia di safety e security inerenti le manifestazioni pubbliche;
- in riferimento al succitato adempimento, l'ing. Orsato Stefano, iscritto all'Albo Unico Ingegneri - Ordine di Vicenza - al n. 153 anno 2022, procuratore-tecnico incaricato della redazione della pratica Suap in argomento, ha allegato alla predetta pratica il documento in cui dichiara ed assevera la rispondenza degli impianti e dei locali/luoghi in cui si svolge tale evento agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, la conformità al Regolamento Edilizio comunale, al Codice della Strada, al Codice Civile ed alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno del 19/08/1996 smi, oltre al rispetto delle norme di sicurezza e igienico/sanitarie e delle altre norme vigenti in materia, secondo quanto meglio dettagliato negli elaborati tecnici allegati alla predetta pratica Suap;
- per quanto sopra il Responsabile del Settore 3 con prot. n. 12897 in data odierna in relazione all'area ed alle strutture presenti nel luogo dell'evento utilizzate per lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo all'aperto, ha emesso la licenza di agibilità temporanea dei luoghi art. 80 T.U.L.P.S. che si allega sub A) al presente atto.

Per quanto sopra esposto;

Visti:

- gli artt. 18, 68 e 80 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e gli artt. 116 e seguenti del relativo Regolamento esecutivo approvato con R.D. n. 635/1940;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- le Leggi regionali n. 11/2002 e n. 29/2007;
- la delibera di Giunta regionale n. 184/2007;
- il vigente "Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale ...";
- la normativa vigente in materia di S.U.A.P. ed in particolare il D.P.R. n. 160/2010;

Vista altresì la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 6 del 29/07/2025 prot. n. 11981, con cui il sottoscritto è stato incaricato di Posizione Organizzativa del Settore 1 Servizi amministrativi fino al 31.07.2028;

- in materia S.U.A.P. ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

A U T O R I Z Z A

il sig. Bevilacqua Giorgio in qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso - organizzatore dell'evento:

1) ad occupare esclusivamente l'area pubblica comunale del piazzale antistante l'Istituto Onnicomprensivo di Recoaro Terme in via Maestro Ermenegildo Pozza e precisata nella documentazione tecnica di cui alla pratica Suap ricevuta Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0523846, solo nei giorni dal 29 al 31 agosto 2025, con inizio delle attività dalle ore 18:00 del 29 e conclusione alle ore 24:00 del successivo 31 agosto 2025 per l'evento "Festa del gemellaggio 2025" che comprende varie iniziative tra le quali pubblici spettacoli con musica e ballo oltre alla somministrazione temporanea di bevande ed alimenti con stands (come consentito dall'art. 11 della L.R. n. 29/2007 e successiva delibera attuativa di Giunta regionale n. 184/2007);

2) alle attività di pubblico spettacolo musicale all'aperto solo per i seguenti giorni ed orari:

il 29, il 30 ed il 31 agosto 2025 dalle ore 21:00 alle ore 24:00 con musica dal vivo e con DJ.

In analogia a quanto disposto nell'autorizzazione già rilasciata con prot. n. 12896 in data odierna per l'evento "Festa dei gnocchi con la fioreta", le varie attività di cui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno concludersi entro le ore 24:00 di ogni giorno di evento.

L'evento dovrà svolgersi esclusivamente nell'area e nelle strutture di cui alla documentazione tecnica allegata alla pratica Suap succitata e di cui alla licenza di agibilità temporanea dei luoghi prot. n. 12897/2025, allegata sub A).

Quanto sopra autorizzato deve svolgersi nel rispetto:

- delle ordinanze comunali n. 94/2025 e n. 95/2025 citate in premessa;

- della predetta licenza di agibilità temporanea prot. n. 12897/2025;

- di quanto stabilito nel piano della sicurezza ;

- della stretta osservanza delle norme di legge e regolamenti vigenti in materia con particolare riguardo all'osservanza delle misure di safety e security disposte dalle circolari ministeriali vigenti.

In osservanza delle misure di safety e security di cui alla circolare del Ministero dell'Interno - Dip. Pubblica Sicurezza - n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e successive modifiche ed integrazioni, è vietata la somministrazione e/o la vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o recipienti di vetro nonché in lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione. E' fatto inoltre assoluto divieto a chiunque ad introdurre e consumare bevande in bottiglie di vetro ed in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento, come peraltro reso noto all'organizzatore con comunicazione prot. Suap n. 0541291/2025.

E' fatto obbligo, pena la nullità della presente autorizzazione temporanea, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

L'inosservanza di quanto sopra determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati, è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza delle norme di legge in materia o abusi da parte del titolare, nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata da parte dello stesso; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta delle Autorità competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Il sig. Bevilacqua Giorgio, qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso - organizzatore dell'evento, dovrà altresì garantire:

- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/1997 smi *oltre al rispetto:*

● *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 smi;*

• di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ... (omissis)", tenendo comunque presente quanto disposto al precedente punto 2).

- l'inoltramento tramite Suap, se necessario, delle dichiarazioni di corretto montaggio e collaudo di strutture ed impianti e di conformità alla regola d'arte degli stessi prima dell'inizio dell'evento;

- l'osservanza, nei limiti e per gli aspetti eventualmente riferiti al contenuto della pratica in argomento, delle indicazioni, prescrizioni ed ordinanze emesse da Enti vari (Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza, Ministero dell'Interno, Prefettura e Questura di Vicenza, U.L.S.S. 8 Berica) inoltrate in copia all'organizzatore, giusto prot. Suap n. 0525870/2025.

Si precisa che:

- l'organizzatore dell'evento in argomento dovrà essere in possesso:

- di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
- di eventuale nulla-osta S.I.A.E., ove previsto;

- l'organizzatore deve aver adempiuto a quanto prescritto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0525870/2025;

- il titolare della presente autorizzazione è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree pubbliche occupata alle condizioni originarie, integre, pulite ed in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al titolare della presente autorizzazione. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;

- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'evento in argomento e che rimangono, pertanto, a carico dell'organizzatore.

La presente autorizzazione:

- è subordinata al rispetto delle norme previste dai regolamenti comunali "per la disciplina del canone patrimoniale ..." e "per la tutela del decoro urbano" nonché di quelle previste dal vigente Codice della Strada;

- al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;

- non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;

- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmesso, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

• al sig. Bevilacqua Giorgio, qualità di Presidente dell'associazione Ciamar Marso, in qualità di organizzatore dell'evento per il tramite del suo procuratore ing. Orsato Stefano;

• agli Enti e/o Uffici competenti anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 ed ai componenti della Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi del combinato disposto dall'art. 141 comma 1 lettera e) del Regio Decreto n. 635/1940 e del Decreto legislativo n. 222/2016 tabella A.

La presente autorizzazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario dell'autorizzazione può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal D.lgs. 82/2005 smi.

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1
dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. n. 82/2005)



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza

via Roma 10 - 36076 Recoaro Terme (VI)
c.f. 00192560241 - tel. 0445/793300

PEC: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Prot. 12897

Recoaro Terme, lì 14 agosto 2025

Spett.le

SUAP del Comune di Recoaro Terme (VI)

Oggetto: Manifestazione "FESTA DEL GEMELLAGGIO 2025" - LICENZA DI AGIBILITA' TEMPORANEA 2025.

Richiamata l'istanza pratica Suap n.***-1005/2025 ricevuta in data 06/08/2025, prot. del Comune di Recoaro Terme n. 12475 nella stessa data, con la quale il sig. Giorgio Bevilacqua, in qualità di Presidente dell'Associazione "Ciamar Marso", organizzatore dell'evento " FESTA DEL GEMELLAGGIO 2025", chiede di essere autorizzato a svolgere la manifestazione in programma nei giorni 29-30-31 agosto 2025 presso il piazzale antistante l'Istituto Onnicomprensivo di Recoaro Terme in via Maestro Ermenegildo Pozza di proprietà comunale;

Vista la documentazione prodotta a corredo della predetta istanza a firma dell'Ing. Stefano Orsato, all'uopo delegato;

Dato atto che per gli effetti concernenti l'inquinamento acustico, è stato dichiarato l'impegno a rispettare i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare, a non superare i limiti stabiliti dal D.P.C.M.14.11.97 e s.m.i. e dalla delibera di Consiglio comunale nr. 23 dell'08/03/2006;

Rilevato che in data 14 agosto alle ore 14:00 è stato redatto il verbale di sopralluogo in occasione della "Festa dei gnocchi con la fioreta 2025" prot.12894/2025;

Considerato che le strutture utilizzate durante la manifestazione "Festa del Gemellaggio 2025" sono le stesse precedentemente utilizzate per la "Festa dei gnocchi con la fioreta" le quali risultano già autorizzate con provvedimento di agibilità temporanea prot.12895/2025;

Richiamata la dichiarazione da parte della società Mark Co & Co Srl con la quale autorizza il Sig. Giorgio Bevilacqua, presidente dell'Associazione "Ciamar Marso" all'utilizzo delle strutture installate per la "Festa dei gnocchi con la fioreta" e consentire lo svolgimento della manifestazione "Festa del Gemellaggio 2025" senza interruzioni;

Vista la relazione tecnica di asseverazione datata 06/08/2025, allegata alla pratica, a firma del Tecnico abilitato iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Vicenza al n. 153/B, con la quale il predetto tecnico:

- assevera la conformità dei locali/luoghi e degli impianti di cui all'evento in oggetto, compiutamente descritti negli elaborati allegati alla pratica Suap in argomento, agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati, alla conformità al Regolamento Edilizio comunale, al Codice della Strada al Codice Civile ed alle regole tecniche stabilite con decreto ministro dell'Interno del 19/08/1996 smi ed assevera che gli stessi rispettano le norme di sicurezza e igienico/sanitarie e le altre norme vigenti in materia, come sopra richiamate.
- dichiara che gli allegati alla pratica Suap succitata sono redatti in piena conformità alle norme di legge e dai vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la predetta pratica Suap cui è riferita la presente asseverazione non può comportare limitazione di diritti dei terzi;

Riscontrata l'assenza dal servizio del Responsabile del Settore 3 – Servizi Tecnici, geom. Gabriele Petrocco, nominato con Decreto del Sindaco n.6 del 29/07/2025, prot. n.11981;

Richiamato il Decreto del Sindaco n.36 del 12/12/2024, prot.n.19175, con il quale il sottoscritto è stato nominato sostituto della Posizione Organizzativa, ai sensi dell'art. 19 c.4 e c.5 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., come aggiunto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visti l'art. 80 del T.U. Leggi di P.S., approvato con R.D. n. 773/1931 e l'art. 141 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n. 635/1940;

DA' LICENZA DI AGIBILITA' TEMPORANEA

del piazzale antistante l'Istituto Onnicomprensivo di Recoaro Terme in via Maestro Ermenegildo Pozza di Recoaro Terme (VI), come indicato nella planimetria allegata alla pratica Suap n.***- 1005/2025 ricevuta in data 06/08/2025, dove si svolge la manifestazione denominata "Festa del Gemellaggio 2025", in programma nei giorni 29-30-31 agosto 2025.

PRECISA

L'inosservanza di quanto sopra precisato determina la decadenza del presente titolo.

Si ricorda altresì che è fatto obbligo, pena nullità della presente temporanea agibilità, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione prodotta.

La presente agibilità, che ha carattere temporaneo (solo per il periodo sopra riportato), è sempre revocabile per motivi di ordine e sicurezza pubblica o per l'inosservanza della norme di legge vigenti in materia, e potrà essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta del Prefetto.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto o di diritto.

Copia della presente viene trasmessa per quanto di competenza al SUAP Ufficio Commercio.

Il Responsabile Vicario del Settore 3
Geom. Nicola Ballestro

(documento firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)



Firmato digitalmente da:
BALLESTRO NICOLA
Firmato il 14/08/2025 14:46
Seriale Certificato: 2124538
Valido dal 24/01/2023 al 24/01/2026
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA